

BVGer D-3542/2016 vom 29. September 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3542_2016

FR: TAF D-3542/2016 du 29 septembre 2016

IT: TAF D-3542/2016 del 29 settembre 2016

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.). Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere

eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2

Nella fattispecie, in Grecia, i ricorrenti sono stati riconosciuti quali rifugiati e beneficiano di un permesso di soggiorno valido fino al 2018 (cfr. atto A24/1). Inoltre la Grecia, in data 10 novembre 2015, ha dichiarato di riaccettare i medesimi sul proprio territorio (cfr. ibidem). Inoltre, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale quest'ultimo considera che vi sia un effettivo rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), di conseguenza il loro ritorno in Grecia è presunto rispettare gli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 4.3

È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione generale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi personali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU.

E. 4.3.1

Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazionale. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli insorgenti - ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato - costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei confronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). La Corte EDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita

materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg. e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti l'asilo (cfr. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, dicembre 2014, < www.refworld.org/docid/54cb3af34.html consultato il 10.06.2016; nota d'informazione dell'HCR del 30 gennaio 2015 sul suo nuovo rapporto che mette in guardia contro il rinvio in Grecia di richiedenti l'asilo, www.unhcr.org/54cb698d9.html, consultato il 10.06.2016). Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio, dove il 36% della popolazione di questo paese, nel 2014, era minacciata di povertà o esclusione sociale, ossia la terza proporzione più alta nell'Unione Europea (UE). Sicuramente questo Stato, il quale ha registrato il più importante aumento del tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE, essendo passato dal 28,1% al 36% nel 2014 (cfr. Comunicato stampa d'Eurostat, 181/2015, 16 ottobre 2015, 1 persona su 4 nell'EU è toccata dal rischio di povertà o esclusione sociale nel 2014, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034698/316102015%20CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014>, consultato il 10.06.2015). Quanto al tasso di disoccupazione più elevato nell'UE - e compreso il tasso inerente ai giovani - è stato registrato in dicembre 2015 in Grecia (24%, rispettivamente 48,9% per i giovani) (cfr. Comunicato stampa dell'Eurostat, 63/2016, 4 aprile 2016, Il tasso di disoccupazione al 10,3% nella zona euro, al 8,9% nell'UE28, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225086/3-04042016-BP-FR.pdf/409e3519-c576-46fc-88d2-657a23ef61ae> >, consultato il 10.06.2016). Ritenuto tutto ciò, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno o di nazionalità greca - gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

E. 4.3.2

Invero, va rilevato che i richiedenti non hanno neppure atteso l'esito della loro procedura d'asilo in Grecia, bensì sono partiti un mese e mezzo dopo il loro arrivo e non hanno dunque lasciato alle autorità greche la possibilità di offrire loro sostegno. Inoltre, le difficoltà fatte valere dagli stessi sono inerenti alla procedura d'asilo e non alla situazione di rifugiati con un permesso di soggiorno. Per di più, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, vi sono delle strutture caritative che hanno messo loro a disposizione un alloggio e del cibo (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 9). La documentazione prodotta in sede ricorsuale, inerente il figlio ucciso e la sorella annegata in Grecia, sono atti a dimostrare la mancanza di sicurezza in Grecia. Invero, pur non minimizzando assolutamente questi tragici e traumatici avvenimenti, essi non sono permesse comunque

al Tribunale di ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Invero, non è dato sapere in che circostanze sia avvenuta la morte del figlio, né se lo Stato greco sia stato implicato. Per quanto attiene ai problemi medici, allo shock subito in Grecia dalla signora C. _____ per il quale nessuno si sarebbe presa cura, il Tribunale rileva in primo luogo, che l'interessata, nel corso dell'audizione sulle generalità non ha fatto menzione di avere avuto questi problemi di salute, limitandosi ad asserire di stare bene di salute, di avere unicamente bisogno di un impianto ai denti poiché soffrirebbe di mal di denti (cfr. verbale 1, pag. 9) e ciò malgrado si fosse già recata dal medico per dei disturbi ansiosi per ben due volte in data (...) e (...). Dal certificato medico del (...) 2016 del Dr. S. _____ risulta inoltre unicamente che la signora C. _____ è stata visitata presso il Servizio psico-sociale di N. _____ e che ulteriori incontri sono previsti, tuttavia non viene indicato di che problema soffre l'interessata, né se sia in trattamento farmacologico. Per di più, dal certificato medico datato (...) 2016 allegato alla presa di posizione del figlio M. _____, risulta che l'interessata è stata ricoverata diverse volte presso una struttura psichiatrica in Grecia. Infine, la Grecia, ai sensi dell'art. 30 direttiva qualificazione, è tenuta a fornire ai beneficiari di protezione internazionale adeguata assistenza sanitaria, incluso, se necessario, il trattamento di disturbi psichici. Di conseguenza, lo stato di salute dell'interessata non appare costituire una violazione dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, le condizioni di vita invocati dai ricorrenti nel ricorso e nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, non solo si limitano a delle semplici affermazioni non corroborate da alcun elemento concreto, ma contraddicono quanto rilevato in sede d'audizione che hanno ottenuto un alloggio e quanto rilevato dal certificato medico ovvero che è stata presa in carico in una struttura psichiatrica.

E. 4.3.3

Gli interessati, in conclusione, non hanno dimostrato che in caso di rinvio in Grecia - Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già soggiornato - le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU.

E. 4.4

Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera è atto a fondare un interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve avvenire anche qualora in Svizzera vivano parenti prossimi dei richiedenti.

E. 4.5

Di conseguenza, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, non avendo né contestato di essere al beneficio dello statuto di rifugiati né fatto valere di rischiare di essere rinviiati in Siria - e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo - in caso di ritorno in Grecia, i ricorrenti non hanno alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 5

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6.1

L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (cfr. consid. 4), questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento verso la Grecia è sotto tale aspetto pacifico.

E. 6.1.1

Nella presa di posizione in merito al diritto di essere sentito, così come nel ricorso, gli interessati invocano il rispetto della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU data la presenza in Svizzera di vari parenti. Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita familiare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in

Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata). L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e nipoti, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni modo, in questi rapporti familiari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad una relazione stretta, effettiva ed intatta - un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. tra le altre: Sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3). Nella fattispecie, gli insorgenti hanno allegato che diversi fratelli della signora e del signore A._____ sono presenti in Svizzera, inoltre il figlio del fratello della signora C._____ soffre di una patologia molto severa e che sono benvenute tutte le risorse familiari atte ad aiutare i genitori in tale compito. Orbene, va rilevato che i parenti presenti in Svizzera non rientrano nella nozione di famiglia nucleare, pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell'unità della famiglia. Tuttavia, né dalle allegazioni degli interessati né dal certificato medico del (...) 2016 risulta di quale patologia soffra il figlio del fratello. Per di più non risulta neppure un rapporto di dipendenza particolare, invero dagli atti all'incanto non emerge che l'aiuto degli insorgenti sia indispensabile. I ricorrenti non si trovano dunque manifestamente in un rapporto di dipendenza particolare nei confronti dei parenti presenti in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all'art. 8 CEDU.

E. 6.1.2

Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.2

Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 6.2.1

Invero, per ciò che concerne i figli minorenni e la loro integrazione nella realtà scolastica (cfr. dichiarazioni delle scuole medie di T._____ e delle scuole comunali di N._____), l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Nel caso di specie, non sussistono elementi per concludere che l'allontanamento in Grecia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF

2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, essi risiedono in Svizzera da appena un anno e pur tenendo conto delle difficoltà a cui potrebbero dover far fronte nei primi mesi del loro allontanamento in Grecia, il Tribunale ritiene che l'esperienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere un vantaggio in vista del loro inserimento nel tessuto scolastico e professionale in tale Paese.

E. 6.3

Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 7

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 8

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.